

ART. 28 UTENZE RAGGRUPPATE

Le utenze raggruppate si dividono in due tipologie:

- 1) utenze raggruppate con contatori divisionali privati in proprietà condominiale accessibile
- 2) utenze raggruppate con contatori divisionali privati in proprietà condominiale non accessibile.

Nel primo caso l'amministratore, in nome e per conto del condominio, può richiedere all'Ufficio acquedotto la trasformazione del contratto di fornitura condominiale. A tale richiesta farà seguito la verifica dell'esistenza di condizioni tecniche e normative per l'instaurazione di un rapporto contrattuale individuale tra i singoli condomini e l'Ufficio acquedotto.

Nel secondo caso l'Ufficio acquedotto e l'Ufficio Tributi, ognuno per propria competenza, s'impegnano a fornire direttamente un "servizio" di ripartizione dei consumi condominiali (lettura contatori divisionali, fatturazione dei consumi relativi e incasso) di cui le utenze condominiali esistenti potranno avvalersi.

La metodologia di fatturazione dei consumi prevederà:

- a) lettura dei contatori divisionali;
- b) emissione di singole fatture con applicazione delle tariffe di competenza di ciascun utilizzo secondo il sistema tariffario vigente;
- c) ripartizione della differenza fra il consumo misurato al contatore condominiale e la somma dei singoli consumi in parti uguali fra i vari condomini; *(Caso Esclusivo)*
- d) differenza fra somma degli importi delle singole fatture e l'importo della fattura condominiale decurtata in maniera proporzionale ai consumi dei singoli condomini.

L'Ufficio acquedotto darà ampia informazione agli utenti potenzialmente interessati sull'avvio, sui tempi, le modalità ed il costo inerenti il servizio sopra indicato.

Il presupposto indispensabile per la presentazione delle richieste di trasformazione è comunque sin da ora indicato nella seguente condizione: i contatori divisionali devono essere ubicati in modo tale da garantire l'effettiva accessibilità al personale incaricato dall'Ufficio acquedotto per consentire agevolmente la verifica, la sostituzione, la lettura e la chiusura per disdetta o morosità degli stessi. Di conseguenza dovrà essere garantita e sottoscritta, da parte dell'amministratore del condominio, la possibilità d'accesso, in ogni momento, all'interno della proprietà condominiale (pianerottolo, cortile, ingresso condominiale, ecc.) per l'espletamento delle attività sopra descritte.

Allo scopo di favorire il massimo sviluppo delle trasformazioni di cui ai precedenti comma l'Ufficio acquedotto potrà promuovere una campagna d'incentivi rivolta a quei condomini in cui non siano presenti le condizioni necessarie alla trasformazione.

Tali campagne, finalizzate in particolare a portare all'esterno delle singole unità immobiliari i contatori divisionali, ricollocandoli in area pubblica, o comunque condominiale come sopra descritto, testimonieranno la propensione dell'Ufficio acquedotto alla definizione di un rapporto contrattuale individuale.

Sarà cura dell'Ufficio acquedotto dare ampia divulgazione agli utenti interessati circa i tempi e le modalità attuative degli impegni assunti con la presente norma transitoria.

ART. 29 PRELIEVO E FORNITURA D'ACQUA CON MEZZI DIVERSI DALLA NORMALE RETE DI DISTRIBUZIONE

L'Ufficio acquedotto stabilirà norme specifiche per il prelievo e la fornitura sia d'acqua potabile sia d'acqua non potabile attraverso:

- a) autocisterne private o altri mezzi di trasporto su gomma;

- b) contenitori per acqua potabile
- c) reti diverse dal normale sistema di distribuzione dell'acqua potabile.

ART. 30

CASI DI SOSPENSIONE DELLA FORNITURA E DISCIPLINA DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Come disciplinato nei precedenti articoli, l'Ufficio acquedotto si riserva il diritto di sospendere la fornitura del servizio per cause esterne, per ragioni di servizio o per sopperire a fabbisogni d'emergenza, senza che l'utente possa avanzare pretese risarcitorie o indennizzi di sorta.

La fornitura può inoltre essere sospesa per le seguenti cause:

- a) *mancata o inesatta comunicazione dei dati d'utenza in caso di volture o subentri;*
- b) *utilizzo della risorsa idrica per un immobile od un uso diverso da quello per il qual è stato stipulato il contratto;*
- c) *prelievi abusivi;*
- d) *cessione dell'acqua a terzi;*
- e) *irregolarità nell'installazione o mancanza di tenuta degli impianti in proprietà privata;*
- f) *opposizione dell'utente al controllo e alla lettura del contatore da parte dell'Ufficio acquedotto;*
- g) *opposizione dell'utente al controllo dell'impianto interno da parte dell'Ufficio acquedotto;*
- h) *in caso di pericolo per persone o cose;*
- i) *manomissione del contatore e delle opere di proprietà demaniale, compresa la manomissione dei sigilli del contatore stesso;*
- j) *morosità persistente oltre la data indicata nella regolare messa in mora.*

La sospensione sarà disposta dopo 120 giorni dalla data di comunicazione della messa in mora contenente l'invito a regolarizzare la situazione, nel caso in cui l'utente non abbia provveduto. Il preavviso non è dovuto nei casi di cui alle lettere c), d), h), e j). Il preavviso è ridotto a 24 ore nel caso di cui alle lettere f) e i).

Trascorsi 30 giorni dalla sospensione del servizio per i casi come sopra dettagliati, senza che l'utente abbia provveduto a regolarizzare la propria situazione, facendo venire meno la causa della sospensione, il contratto si intende risolto per inadempimento e l'Ufficio acquedotto potrà rimuovere il contatore. Qualora non sia possibile né chiudere, né rimuovere il contatore, il contratto potrà essere unilateralmente risolto dall'Ufficio acquedotto, a mezzo raccomandata A/R inviata all'utente, che sarà legittimata a richiedere la restituzione del contatore.

ART. 31

PRELIEVI ABUSIVI DALLE UTENZE PER USO PUBBLICO

E' rigorosamente vietato:

- a) prelevare acqua dalle fontane, fontini e fontanelli pubblici per usi diversi dall'alimentazione, dai servizi igienici e dagli altri impieghi ordinari domestici e, comunque, applicando alle bocche delle fontane, dei fontini e dei fontanelli tubi di gomma o d'altro materiale equivalente, allo scopo di convogliare acqua;
- b) prelevare acqua dalle bocche d'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, nonché di lavaggio delle fognature, se non da persone a ciò autorizzate e per gli usi cui tali prese sono destinate;
- c) prelevare acqua dagli idranti antincendio installati nelle strade se non per spegnimento d'incendi.

ART. 32

PRELIEVI ABUSIVI

E' fatto *assoluto divieto* di prelevare abusivamente l'acqua dalla rete idrica gestita dall'Ufficio Acquedotto.

Sono ritenuti abusivi tutti i prelievi effettuati da condotte, tubazioni e impianti di proprietà comunale se non espressamente autorizzati dallo stesso Ufficio acquedotto.

I prelievi d'acqua dalla rete idrica sono consentiti per le destinazioni indicate nel contratto di fornitura. E' pertanto vietato l'uso dell'acqua per destinazioni anche parzialmente diverse da quelle dichiarate e autorizzate; *tali prelievi sono comunque considerati abusivi.*

Qualsiasi variazione intervenuta successivamente alla stipulazione del contratto, che modifichi in tutto o in parte le condizioni contrattuali stesse, deve essere immediatamente comunicata all'Ufficio acquedotto e, nel caso in cui ciò si renda necessario, si dovrà provvedere alla stipulazione di un nuovo contratto di fornitura, a spese dell'utente, adeguato alle diverse condizioni.

Gli accertati prelievi abusivi dell'acqua, compreso l'uso improprio delle prese antincendio, saranno assoggettati al pagamento della penalità prevista dall'Art. 34 del presente Regolamento e saranno fatturati alla I tariffa di eccedenza in vigore moltiplicata per dieci. È fatta salva la facoltà dell'Ufficio acquedotto di sospendere l'erogazione senza obbligo di preavviso alcuno. Di tale intervento verrà, ove possibile, data comunicazione all'utente.

In caso di prelievi effettuati dalle prese antincendio, determinati da eventi eccezionali e, in ogni caso, adeguatamente giustificati, la penalità e la maggiorazione tariffaria sopra previste non saranno applicate ed il quantitativo d'acqua prelevato sarà addebitato all'utente alla tariffa base per tempo vigente.

Tutti i prelievi abusivi in cui si ravvisano ipotesi di reato saranno denunciati alle competenti autorità e perseguiti a norma di legge.

ART. 33 ADDEBITI IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO

Il mancato pagamento delle somme dovute all'Ufficio Tributi a seguito dell'emissione di fatture ai sensi dei precedenti Articoli e entro il termine di scadenza indicato nelle stesse fatture comporterà i seguenti addebiti a carico degli utenti:

- nei primi 30 giorni di ritardo dalla data di scadenza della fattura sarà applicato un interesse pari al tasso legale commisurato in funzione dell'importo dovuto e dei giorni effettivi di ritardo;
- dal 31° giorno, agli interessi sopra descritti sarà applicata una maggiorazione del 3,5%, anch'essa rapportata ai giorni effettivi di ritardo.

Tali somme saranno addebitate all'utente nella prima fattura emessa successivamente alla contabilizzazione del pagamento.

ART. 34 ADDEBITI VARI

Gli utenti saranno tenuti, secondo i casi, al pagamento dei seguenti addebiti:

- a) penale per usi impropri e rivendita dell'acqua; Importo totale ultima fattura moltiplicata per 5 (cinque). In caso di mancanza della fattura si applica una penale di **Euro 500,00**
- b) penale per prelievi abusivi (Art. 32 del presente Regolamento): **Euro 3.000,00;**
- c) penale per la manomissione degli impianti Ufficio acquedotto e/o dei sigilli ai contatori: **Euro 1.000,00;**
- d) corrispettivo per le volture d'utenza: **Euro 26,00;**
- e) corrispettivo per subentro: **Euro 26,00;**
- f) corrispettivo per la riapertura del contatore: **Euro 80,00;**
- g) corrispettivo per la prova di taratura del contatore ed eventuale sostituzione dello stesso: **Euro 26,00;**
- h) corrispettivo per prestazioni a valle del punto di consegna: da definire di volta in volta;
- i) acconto su consumi: **30 MC ;**
- j) addebiti per interessi di ritardato pagamento;
- k) addebito per mancata lettura contatore: **MC 30;**
- l) penale per la manomissione di condotte e/o punti di presa di proprietà demaniale: **Euro 500,00.**
- m) corrispettivo per prova di verifica del livello di pressione. **Euro 15,00.**

Le tariffe relative agli addebiti di cui sopra e gli eventuali loro aggiornamenti, sono approvate dalla Giunta Comunale su proposta dell'Ufficio acquedotto e rese note nei modi e nei termini ritenuti più congrui.

ART. 35 DILAZIONI E RATEIZZAZIONI DEI PAGAMENTI

Deroghe alle norme ed alle modalità di pagamento potranno essere concesse dall'Ufficio Tributi in caso di particolari condizioni economiche e/o sociali dell'utente e relativamente a recuperi tariffari e/o consumi fatturati particolarmente consistenti, secondo le norme interne per tempo in vigore e in analogia a quanto in materia dispone lo Stato. Casi particolari ed eccezionali vengono decisi, su proposta dell'Ufficio Tributi, dalla Giunta Comunale.

ART. 36 APPLICABILITÀ DEL DIRITTO COMUNE

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, ed in quanto non in contrasto con esso, sono applicabili le norme del diritto comune, le disposizioni e gli usi vigenti.

ART. 37 CONTRATTI DI UTENZA PREESISTENTI

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento i nuovi contratti di fornitura saranno stipulati dall'Ufficio acquedotto e sottoscritti dall'utente nei termini stabiliti nel Regolamento così aggiornato.

In caso di mancato pagamento della prima fattura, l'Ufficio acquedotto si riserva la facoltà di limitare il servizio idrico anche per la mancata accettazione del contratto di fornitura.

ART. 38 EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Le presenti integrazioni e modifiche al vigente Regolamento approvato dal C.C. con Delibera n.18 del 21.6.2005, dopo la pubblicazione nell'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi delle vigenti leggi, entrano immediatamente in vigore.
2. Le condizioni generali del contratto di somministrazione non possono contenere norme che siano in contrasto con quelle previste dal presente regolamento. Vengono fatte salve particolari condizioni e le eventuali clausole inserite.
3. Sarà sempre diritto dell'Amministrazione Comunale di modificare, in qualsiasi momento, in tutto o in parte le disposizioni del presenti norme integrative e dell'intero regolamento.
4. In particolare la Giunta Comunale è autorizzata a modificare o integrare, con proprio provvedimento, gli importi della Tabella A e degli addebiti o sanzioni stabilite da questo Consiglio, nel caso di intervenute variazioni o necessità gestionali del servizio;
5. Il Regolamento, in uno con le modifiche o integrazioni, è da intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne incorra la materiale trascrizione.

L'Ente ha facoltà di adattare e/o adottare software in dotazione all'ufficio tributi per l'espletamento delle relative procedure amministrative